

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4965 del 29/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014 intestata a TECHNOGYM S.p.A. per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5102 del 28/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014 intestata a TECHNOGYM S.p.A. per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Perticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861.”* rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014;

Atteso che la Determinazione soprarichiamata:

- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3153 del 14/10/2014, Prot. Prov.le 96143/2014 è stata rettificata e notificata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 13437;
- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2977 del 27/10/2015 Prot. Prov.le n. 92570/2015 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 42994;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6380 del 28/11/2017 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 50576;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-858 del 21/02/20187 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 11701.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA” l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C, ALLEGATO C INTEGRAZIONE e ALLEGATO C INTEGRAZIONE BIS “SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/06/2019, acquisita al Prot. Unione 27336 e da Arpae al PG/2019/103921 dal 02/07/2019, da TECHNOGYM S.p.A nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 31/07/2019 Prot. Unione 33092, acquisita da ArpaE al PG/2019/120474, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 81985/63 del 08/07/2019, acquisita da ArpaE al PG/2019/109365 del 11/07/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 33/AUA/2019, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 4 luglio 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marcello Biguzzi di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/10/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 107410 del 17/09/2019, acquisito da ArpaE al PG/2019/143093, con il quale il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha preso atto della richiesta di deroga all'installazione del Sifone Firenze al confine di proprietà così come previsto dal regolamento del servizio Idrico Integrato ed ha rilasciato Benestare all'aggiornamento dell'atto alle seguenti condizioni:
 1. *il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera Prot. 85437 del 05/09/2019 acquisito dal Comune di Cesena al Prot Com.le 103922 del 06/09/2019;*
 2. *per quanto non espressamente indicato nel presente si rimanda all'atto vigente.*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Perticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861"*, rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, si inseriscono le seguenti prescrizioni:
 1. *E' ammessa la deroga all'installazione del sifone Firenze sui terminali di allaccio alla rete fognaria nera di Via Calcinaro. I punti di consegna delle reti di scarico della Technogym spa sono individuati in corrispondenza dei pozzetti P144, lato ovest stabilimento wellness e P158 lato est, ingresso guardiola, stabilimento wellness.*
 2. *I pozzetti di consegna dovranno essere chiaramente individuati tramite apposita targhetta metallica con la dicitura "punto di consegna acque nere Technogym".*

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Perticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861", rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014, come segue:*
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
 - **Relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, si inseriscono le seguenti prescrizioni:**
 - ***E' ammessa la deroga all'installazione del Sifone Firenze sui terminali di allaccio alla rete fognaria nera di Via Calcinaro. I punti di consegna delle reti di scarico della Technogym spa sono individuati in corrispondenza dei pozzetti P144, lato ovest stabilimento wellness e P158 lato est, ingresso guardiola, stabilimento wellness.***
 - ***I pozzetti di consegna dovranno essere chiaramente individuati tramite apposita targhetta metallica con la dicitura "punto di consegna acque nere Technogym".***
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/04/2014 prot. n. 32008, rettificata in data 27/11/14 prot. n. 13437, e successivamente aggiornata in data 03/11/15 prot. n. 42994, in data 07/12/17 prot. n. 50576 e in data 08/03/19 prot. n. 11701.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto Ditta ha richiesto quanto di seguito riportato:

- la predisposizione di un reparto adibito alla manutenzione di attrezzature ed impianti, denominato "Area manutenzione" nel quale è prevista l'installazione di un nuovo impianto di aspirazione di cui alla nuova emissione E12, a servizio dell'attività saltuaria di saldatura a filo e ad elettrodo. Tale saldatura non sarà svolta su acciaio inox. Sono previste operazioni di smerigliatura per tempi di utilizzo trascurabili;
- l'installazione della nuova emissione E13 derivante da un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da 480 kW.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto si tratta di nuove emissioni E12 "Saldatura" ed E13 "Gruppo elettrogeno", per le quali i riferimenti normativi e regolamentari definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori. Infatti tenuto conto di quanto specificato dalla Ditta, il responsabile dell'endo-procedimento ha svolto le seguenti valutazioni:

- Emissione E12 - SALDATURA (AREA MANUTENZIONE) – come stabilito per l'emissione già autorizzata E5, l'attività di saldatura non inox rientra al punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede il valore limite per i parametri Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), ed all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" punto 1 della DGR 2236/09 e s.m.i., che prevede il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali. Le operazioni di smerigliatura hanno tempi trascurabili rispetto a quelli della saldatura che risulta già a sua volta saltuaria. Si ritiene pertanto di stabilire i valori limite previsti per la saldatura dal punto 4.13.20 dei Criteri CRIAER. In fase di messa a regime dovranno essere svolti tre monitoraggi alla emissione e successivamente dovranno essere svolti monitoraggi con periodicità annuale;
- Emissione E13 - GRUPPO ELETTROGENO alimentato a gasolio da 480 kW - tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perché proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009

s.m.i.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri totali	130 mg/Nmc
Ossidi di azoto	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 comma 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sulle modifiche in oggetto, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 421 del 30/11/2010 prot. n. 116576/10 e successivi atti di modifica n. 387 del 28/08/2012 prot. n. 83380/12 e n. 136 del 08/04/13 prot. n. 66530, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza dell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/04/2014 prot. n. 32008, rettificata in data 27/11/14 prot. n. 13437, aggiornata in data 03/11/15 prot. n. 42994, in data 07/12/17 prot. n. 50576 e in data 08/03/19 prot. n. 11701, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica sostanziale presentata in data 20/06/2019 prot. n. 27336, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E8 – CAPPA ASPIRATA PER PROVE DI LABORATORIO E ARMADIO VENTILATO PER STOCCAGGIO REAGENTI CHIMICI (PROVE QUALITATIVE)

EMISSIONE N. E10 – CAPPA ASPIRANTE SU BAGNO SALINO (PROVE QUALITATIVE)

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. E11 – STAMPANTE 3D

proveniente da impianto compreso alla lettera kk-quater) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13 - GRUPPO ELETTROGENO alimentato a gasolio da 480 kW

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri totali	130 mg/Nmc
Ossidi di azoto	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 comma 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione attrezzature per fitness sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. E2 e E3 – CENTRALE TERMICA – GENERATORI 1 e 2 (2.460 kW ciascuno, alimentati a metano)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite di emissione per il materiale particolare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di metano.

EMISSIONE N. E4 – CENTRALE TERMICA – GENERATORE 3 (1.070 kW)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite di emissione per il materiale particolare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di metano.

EMISSIONE N. E5 – SALDATURA - SMERIGLIATURA (prove ed esperienze)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – CARTEGGIATURA - STUCCATURA (modellieria)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – SALDATURA (area manutenzioni)

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E12** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3, ed E4 (per il solo parametro “Ossidi di azoto”)** con una periodicità almeno biennale, ossia essere effettuati entro il ventiquattresimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. I referti dei prelievi analitici effettuati dovranno essere allegati e puntati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E5, E6 ed E12** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Per gli impianti termici civili alimentati a metano di cui alle **emissioni E2, E3 ed E4**, che si configurano come **medi impianti di combustione civili esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle **emissioni E5, E6 ed E12** sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.